



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI ROMA SEZIONE 9

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<u>SPATARO</u>	<u>ANTONIO</u>	<u>Presidente</u>
<input type="checkbox"/>	<u>LAZZARI</u>	<u>GIOVANNI</u>	<u>Relatore</u>
<input type="checkbox"/>	<u>FASANO</u>	<u>ANNAMARIA</u>	<u>Giudice</u>
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 14041/2017
spedito il 17/10/2017

- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 2928 TARSU/TIA
 - avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 300227 RADIODIFFUSIONI
 - avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 450333 RADIODIFFUSIONI
 - avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 550580 RADIODIFFUSIONI
 - avverso AVV. PAGAMENTO n° 09720030971451921000 TARSU/TIA
 - avverso AVV. PAGAMENTO n° 09720040715942585000 TARSU/TIA
- contro:
AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - ROMA

proposto dai ricorrenti:

difeso da:
AVV. GIARDINA SIMONE
CORSO ANTONIO GRAMSCI 77 51100 PISTOIA PT

difeso da:
BARTOLI GIULIO
CORSO GRAMSCI ANTONIO 77 51100 PISTOIA PT

SEZIONE

N° 9

REG.GENERALE

N° 14041/2017

UDIENZA DEL

24/10/2018 ore 11:00

N° 19026/2018

PRONUNCIATA IL:

24-10-2018

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

15-11-2018

Il Segretario



Svolgimento del processo e motivi della decisione

Il ricorrente con ricorso spedito il 17.10.2017,
si oppone al ruolo di cui ai seguenti atti:

1. cartella n. 09720030339981416000 relativa a tassa rifiuti 2001
2. avviso n. 09720030971451921000 relativo a tassa rifiuti 2003
3. avviso n. 09720040715942585 relativo a tassa rifiuti 2003
4. cartella n. 09720080080658608000 relativa a tassa rifiuti 2007
5. cartella n. 09720100166326530000 relativa a canone RAI 2009
6. cartella n. 09720110085806103000 relativa a canone RAI 2010
per complessivi € 1.515,44.

Eccepisce che le cartelle non sono state mai notificate, la conseguente decadenza e prescrizione del credito.

Eccepisce la mancata notifica degli atti prodromici,

Allega estratto ruolo degli atti sub 1, 4, 5, 6, da visura del 10.08.2017.

Allega lista dei documenti cartelle/avvisi non pagati emessa in data 19.09.2017, in riferimento agli atti sub 1, 2 e 3.

Conclude per l'annullamento del ruolo e delle cartelle di pagamento vittoria di spese.

L'Ufficio non si costituisce.

Il contribuente produce memorie illustrative e deposita telematicamente la ricevuta di ritorno del ricorso inviato all'Agenzia.

Preliminarmente il Collegio deve valutare l'ammissibilità del ricorso contro l'estratto di ruolo, come proposto per il caso di specie, alla luce della ormai consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione.

Come è noto, la Suprema Corte, in un primo momento, con la Sentenza n. 6906 del 20.03.2013 aveva così affermato:

“L'estratto di ruolo, che è atto interno all'Amministrazione, non può essere oggetto di autonoma impugnazione davanti al giudice tributario. E questo perché, senza notifica di un atto impositivo, non c'è alcun interesse concreto e attuale ex art. 100 cpc, a radicare la lite tributaria. L'estratto di ruolo, quindi, può essere impugnato soltanto unitamente alla cartella che sia stata notificata. Ciò che è altresì confermato dalla struttura del processo tributario, che non ammette preventive azioni di accertamento negativo del tributo”.

Con Sentenza n. 19074/2015 Le Sezioni Unite hanno però chiarito:

“E' ammissibile l'impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a

conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, senza che a ciò sia di ostacolo il disposto dell'ultima parte del terzo comma dell'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, posto che una lettura costituzionalmente orientata di tale norma impone di ritenere che la ivi prevista impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza e pertanto non escluda la possibilità di far valere tale invalidità anche prima, nel doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale quando ciò non sia imposto dalla stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione".

La Commissione giudica il ricorso meritevole di parziale accoglimento.

Preliminarmente il Collegio rileva che l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, non costituendosi, non dà prova della notifica delle cartelle di pagamento impugnate.

Nel caso di specie, considerata l'eccezione di omessa o irregolare notifica delle cartelle, il Collegio giudica ammissibile il ricorso contro l'estratto di ruolo, assumendo che la conoscenza dell'esposizione debitoria tributaria da parte del contribuente, costituisce il termine a quo per la proposizione del ricorso.

Il ricorso è meritevole di accoglimento sotto questo profilo, per le cartelle sub 1-5, relative a tassa rifiuti (la cui prescrizione è quinquennale) in quanto basato sulla preliminare motivazione della insussistenza del presupposto impositivo e della conseguente illegittimità del ruolo, in quanto non è provato, stante la mancata documentazione da parte dell'Agente della Riscossione, che le cartelle impugnate e l'intimazione citata nella memoria di costituzione siano state ritualmente notificate al ricorrente. Agli atti non risulta copia delle relate di notifica. lu

Il Collegio rileva quindi la fondatezza dell'eccezione di prescrizione del debito tributario, in conformità ai principi esposti nella sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 23397 del 17.11.2016.

Il ricorso è meritevole di accoglimento precisamente per questo motivo, essendo la cartella sottesa al ruolo impugnato evidentemente nulla perché prescritta, in quanto risultano trascorsi i termini di prescrizione, alla data di proposizione del ricorso, rispetto all'annualità dei tributi.

Infatti non è provato dall'Ente resistente che siano stati posti in essere atti interruttivi né che essa consegua a sentenza passata in giudicato.

La cartella è dunque atto amministrativo privo dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato e per esse "non può trovare applicazione l'art. 2953 cod. civ. ai fini della operatività della conversione del termine di prescrizione breve (quinquennale) in quello ordinario decennale".

Il Collegio giudica invece il ricorso inammissibile relativamente agli atti sub 6 e 7, essendo il termine di prescrizione per il canone RAI ordinariamente decennale.

Ciò in quanto il ricorso non è proposto contro intimazione o sollecito di pagamento, contro cui il ricorrente avrebbe potuto eccepire l'estinzione del debito, per insussistenza del presupposto impositivo (stante la mancata notifica delle cartelle di pagamento sottese) o per prescrizione, ma è proposto contro l'estratto ruolo, ovvero contro un atto interno dell'Amministrazione che esplica i suoi effetti soltanto dopo la notifica del debito tributario.

Ciò in conformità a quanto autorevolmente affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 22946/2017:

“L'impugnazione diretta del ruolo esattoriale da parte del debitore che chieda procedersi ad un accertamento negativo del credito dell'amministrazione ivi risultante deve ritenersi inammissibile per difetto di interesse non prospettandosi tale accertamento come l'unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva dell'amministrazione: ben avrebbe potuto infatti il debitore, rivolgersi direttamente all'amministrazione, in via amministrativa, chiedendo l'eliminazione del credito in via di autotutela (il c.d. sgravio). Avendo egli uno strumento per eliminare la pretesa dell'amministrazione a cui far ricorso, ciò rende non percorribile, per difetto di interesse, la proposizione di un'azione di mero accertamento. A ciò si aggiunga una considerazione di carattere generale, sulla possibilità di far valere, in via di azione, l'intervenuta estinzione per prescrizione di un diritto altrui”.

L'omessa notifica della cartella, in quanto riferibile ad un adempimento successivo alla emissione della stessa e alla iscrizione a ruolo del credito che ne è oggetto, non determina di per sé un vizio dell'atto essendo suscettibile di determinare esclusivamente, oltre alla mancata decorrenza del termine perentorio ex art. 21 d.lgs. 546/1992 per la sua impugnazione, ad es., l'eventuale maturare della prescrizione del credito o di decadenze derivanti dal comportamento inerte dell'ufficio o anche di determinare l'illegittimità derivata (Cass. S.U. n. 5791 del 04/03/2008), di ulteriori successivi atti che presuppongono la previa notifica della cartella posta a loro fondamento (ad es. intimazione di pagamento, preavviso di fermo, pignoramento etc.), atti che però parte ricorrente non allega essere stati effettuati e che non risultano oggetto di impugnazione nel presente giudizio.

Nel caso in questione il contribuente potrà far valere il suo diritto al momento della eventuale notifica di intimazione di pagamento riferita alle cartelle qui impugnate ed eccepire la nullità di essa in caso di omessa notifica e intervenuta prescrizione dei titoli ad essa sottesa.



14061/17

In conclusione la Commissione rigetta il ricorso in riferimento alle cartelle
5. n. 09720100166326530000 relativa a canone RAI 2009
6. n. 09720110085806103000 relativa a canone RAI 2010

ed accoglie il ricorso in riferimento agli atti:

1. cartella n. 09720030339981416000 relativa a tassa rifiuti 2001
2. avviso n. 09720030971451921000 relativo a tassa rifiuti 2003
3. avviso n. 09720040715942585 relativo a tassa rifiuti 2003
4. cartella n. 09720080080658608000 relativa a tassa rifiuti 2007

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio, considerata la reciproca soccombenza.

Così deciso in data 24 ottobre 2018.

DISPOSITIVO

La Commissione, in parziale accoglimento del ricorso, annulla gli atti:

1. cartella n. 9720030339981416000 relativa a tassa rifiuti 2001
2. avviso n. 09720030971451921000 relativo a tassa rifiuti 2003
3. avviso n. 09720040715942585 relativo a tassa rifiuti 2003
4. cartella n. 09720080080658608000 relativa a tassa rifiuti 2007

Rigetta nel resto.

Compensa le spese.

IL RELATORE

Coriani

IL PRESIDENTE

M. L.